

Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza n. 19068 del 11 settembre 2007

Svolgimento del processo

Con provvedimento in data 27 maggio 2005, il Giudice di Pace di Ancona accoglieva l'opposizione proposta da D.S. avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Ancona.

Per la cassazione di questo provvedimento, ricorrono il Ministero dell'interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Ancona sulla base di un motivo; non ha svolto difese l'intimato D.S..
Motivi della decisione

Deve preliminarmente essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell'interno. Questa Corte ha infatti avuto modo di precisare che "Nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, in quanto autorità che ha emesso il provvedimento, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell'interno presso l'Avvocatura Generale dello Stato invece che al Prefetto in proprio, anche con riferimento alla contestuale impugnazione del provvedimento del questore di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, che non è soggetto al sindacato del Giudice dell'opposizione, ma può essere valutato solo dal Giudice penale allorchè conosca dell'imputazione ascritta all'espulso trattenutosi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato" (Cass., n. 14293 del 2006).

La proposizione del ricorso, da parte dall'Avvocatura generale dello Stato, anche nell'interesse dell'Ufficio Territoriale del Governo di Ancona, unico soggetto legittimato nei giudizi di impugnazione del decreto di espulsione, esclude quindi che possa pronunciarsi la inammissibilità del ricorso come richiesto dalla Procura Generale presso questa Corte.

Con l'unico motivo di ricorso le amministrazioni ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione, in violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 cod. proc. civ., n. 2.

Sebbene il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3, si limiti a disporre che il Giudice accoglie o rigetta il ricorso con unico provvedimento adottato entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso, tale provvedimento ha natura sostanziale di sentenza e deve quindi essere motivato, in ossequio alle citate disposizioni.

Il provvedimento impugnato difetta invece in modo assoluto di motivazione, in quanto in esso si legge: "il Giudice, in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento di espulsione della Prefettura di Ancona nei confronti di D.S..".

Il ricorso è manifestamente fondato.

Il Giudice di Pace di Ancona ha accolto il ricorso proposto dal D. avverso il decreto di espulsione senza indicare alcuna ragione a sostegno della propria decisione. Come si è visto, la motivazione del provvedimento impugnato si risolve nel suo stesso dispositivo, nel quale il Giudice di pace afferma: "in accoglimento del ricorso sopra precisato, annulla il provvedimento di espulsione".

Si è quindi in presenza di un provvedimento del tutto carente di motivazione e quindi nullo.

Né tale nullità può essere esclusa sulla base della considerazione, prospettata dal controricorrente, che l'impugnato provvedimento è inserito nel verbale di udienza e che quindi la sua motivazione può desumersi dal complesso di quanto è stato verbalizzato sotto la direzione del Giudice. Si deve infatti rilevare che nel verbale di udienza nel quale è inserito il provvedimento impugnato si da unicamente atto della presenza, per il ricorrente, del difensore e, per la Prefettura di Ancona, di un funzionario delegato, ma nulla si dice in ordine a richieste e posizioni assunte dalle parti, alle quali il Giudice potrebbe in qualche modo aver fatto riferimento.

Il provvedimento impugnato, del resto, non può neanche ritenersi motivato per relationem, come affermato dal controricorrente.

Infatti, la valutazione della completezza e logicità della motivazione per relationem va condotta sulla base degli elementi contenuti nell'atto al quale si opera il rinvio (Cass., n. 13937 del 2002). Il che comporta che in nessun caso potrebbe ritenersi adeguatamente motivato un provvedimento che faccia rinvio unicamente ad un atto di parte, senza illustrare le ragioni della fondatezza degli assunti contenuti in detto atto.

Si deve solo aggiungere che non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso la richiesta del Procuratore generale di dichiarazione di inammissibilità dello stesso, giacché questa Corte ha chiarito che "L'inammissibilità della pronuncia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la S.C. ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 375 cod. proc. civ., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza; ove, per contro, la S.C. ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti di evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunciarsi per l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all'opposto, per la manifesta fondatezza, e viceversa" (Cass., n. 21707 del 2006). E, nella specie, le ragioni della manifesta fondatezza del ricorso, per quanto prima esposto, sono evidenti.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere conseguentemente cassato, con rinvio al Giudice di pace di Ancona, il quale procederà a nuovo esame del ricorso proposto dal D. avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, decidendo sulla base di adeguata motivazione.

Al Giudice del rinvio è demandato altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e invia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Ancona, in persona di diverso magistrato.